

Avv. Stefano Cassamagnaghi
Avv. Anna Cristina Salzano
Avv. Maria Ida Tenuta
Avv. Francesco Fiorello
Avv. Camilla Sarendrea
Avv. Alberto Rapolla
Of Counsel
Avv. Francesco Caputi Iambrenghi

Milano, 30 novembre 2022

Spettabile

Ministero della Salute

Viale Giorgio Ribotta, 5,

00144 Roma

PEC: atti.giudiziari@postacert.sanita.it

gab@postacert.sanita.it

dgfdm@postacert.sanita.it

c.a. **Avvocatura Generale dello Stato**

PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

roma@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO: 3M Italia s.r.l. / Ministero della Salute – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Conferenza Permanente Per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Regioni e Province Autonome (T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. III quater, R.G. 13855/2022).

Integrazione del contraddittorio disposta con decreto presidenziale del TAR Lazio - Roma, Sez. III quater, n. 9526 del 28 gennaio 2022.

I sottoscritti Avv.ti Stefano Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, in qualità di difensori e procuratori di 3M Italia s.r.l., giusta procura depositata nel giudizio pendente avanti al TAR Lazio – Roma, Sez. III quater, R.G. 13855/2022

PREMESSO CHE

con decreto presidenziale n. 9526 del 28 gennaio 2022, il Presidente della Sez. III quater del TAR Lazio – Roma, “*Considerato che il ricorso risulta essere stato notificato a un controinteressato, e risulta, sotto tale profilo, ammissibile*

e che tuttavia, ai fini della procedibilità del ricorso, lo stesso deve essere notificato a tutti i soggetti controinteressati, ossia tutte le società produttrici/distributrici di dispositivi medici che operano nel territorio italiano, potendo l'eventuale accoglimento del ricorso arrecare loro pregiudizio, essendo stato impugnato il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti;

Considerato che, in ragione del numero dei controinteressati, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati – provvedendo, come richiesto, in via monocratica al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”, di identificare i nominativi dei controinteressati;” ha disposto la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale del Ministero della salute, nella apposita Sezione denominata “Atti di notifica”, con le modalità di seguito esposte:

“- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l’indicazione che i controinteressati sono tutte le società produttrici/distributrici di dispositivi medici che operano nel territorio italiano interessate dal Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 di adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

5- l’indicazione del numero del presente decreto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”.

E CHE

il medesimo decreto presidenziale ha disposto che:

“L’Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “atti di notifica”;

3) dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto, con l’integrazione dell’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;*
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito”.*

TUTTO CIO' PREMESSO

in adempimento al suddetto decreto, ed ai fini della pubblicazione disposta dal TAR, i sottoscritti difensori

1) trasmettono i seguenti documenti:

- Decreto presidenziale, Sez. III quater, TAR Lazio- Roma, n. 9526 del 28 gennaio 2022, estratta dal SIGA – Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, fascicolo informatico del giudizio R.G. 13855/2022, pendente avanti alla Sez. III quater, del TAR Lazio – Roma;
- originale digitale del ricorso promosso da 3M Italia s.r.l. e depositato nel giudizio, TAR Lazio-Roma, R.G. 13855/2022;

2) invitano l'Amministrazione resistente ad adempiere a quanto prescritto.

Con osservanza

Avv. Stefano Cassamagnaghi

Avv. Anna Cristina Salzano